

Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 luglio 2011, n. 14507 - Imprudenza del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

Fatto

Con sentenza del 22/6 - 2/9/06 la Corte d'appello di Trieste accolse parzialmente l'impugnazione proposta dalla (...) s.p.a. avverso la sentenza n. 139/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Pordenone, provvedendo solo a ridurre i diritti e gli onorari ai quali la stessa società era stata condannata. In primo grado era stata, invero, accertata la responsabilità della predetta società nella determinazione dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente (...) ed era stata, perciò, pronunciata la sua condanna a corrispondere a quest'ultimo il risarcimento del danno nella misura di € 359.101,50, ma nel contempo le era stato riconosciuto il diritto ad essere manlevata dalle compagnie assicuratrici (...) e (...) spa.

La Corte d'appello triestina confermò tale giudizio di responsabilità, riducendo solo l'importo delle spese di condanna, coma sopra premesso, e respinse, altresì, l'appello incidentale del lavoratore diretto alla rideterminazione del danno, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la (...) S.p.A. che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il (...), il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Diritto

1. Col primo motivo la società ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 c.p.c.)

Nei porre i relativi quesiti di diritto, la ricorrente contesta l'omessa ed insufficiente motivazione sui seguenti fatti controversi e decisivi: anzitutto, l'omessa indicazione, da parte del giudice d'appello, del motivo di adesione alla ricostruzione delle cause della asserita caduta in piedi proposta dal Ctu (urto accidentale con uno spigolo e rotazione età); la svalutazione della ricostruzione alternativa proposta da essa ricorrente (schiodatura volontaria di un asse da parte del lavoratore, con perdita dell'equilibrio età); la sottovalutazione della circostanza della presenza di un tombino vicino alla bocca di lupo ove era necessario che l'infortunato operasse; l'omessa motivazione sulla circostanza che le tavole erano saldate tra di loro e non era quindi possibile lo spostamento accidentale di una sola di esse, come presupposto, invece, dal Ctu; la mancata considerazione delle contestazioni dei C.t.p, soprattutto con riferimento alla circostanza che le tavole, per il modo in cui erano state fissate, non avrebbero potuto avere cedimenti; la circostanza che per avvalorare la sua tesi il Ctu aveva presupposto che il (...) fosse stato trovato riverso solo col capo sulla tavola, mentre i testi avevano riferito che vi era disteso con tutto il corpo; la mancata considerazione del fatto che le macchie ematiche provenienti dal corpo dell'infortunato erano compatibili con una sua caduta a capofitto; la sopravvalutazione delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo rispetto a quelle rese in sede testimoniale; l'aver trascurato il particolare che il (...) non aveva bisogno di passare sopra la bocca di lupo per la semplice ragione che stava lavorando nei pressi della stessa per l'esecuzione dei lavori di rifinitura della posa del marmo; l'omessa rinnovazione della Ctu; infine, le conclusive affermazioni sulla responsabilità datoriale ex 2050 cc, pur in mancanza di una prova della concreta dinamica dell'infortunio occorso.

Il motivo è infondato.

Invero, attraverso le suddette doglianze la ricorrente non fa altro che porre in essere i presupposti per un inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie ben vagliate dal giudice di merito con argomentazioni logico-giuridiche che sfuggono ai rilievi di legittimità.

Invero, la Corte d'appello condivise la sentenza sulla base del fatto che la ricostruzione della dinamica dell'evento in essa contenuta poggiava, a sua volta, sull'elaborato peritale immune da vizi logici, in quanto eseguito sulla scorta della disamina degli atti redatti dagli ispettori SPSAL in sede di accertamento avvenuto nell'immediatezza del fatto stesso. Nella sentenza vengono riepilogati gli esiti degli accertamenti eseguiti in loco dagli ispettori nella immediatezza dell'evento (posizione della tavola, forma e piegatura dei chiodi, posizione del corpo, direzionalità della caduta, tracce ematiche, vicinanza del luogo di lavoro del (...) a quello di caduta, presenza di un distanziatore di legno all'interno della bocca di lupo utilizzata per bloccare i profilati in acciaio interni al foro ove era avvenuta la caduta che escludeva che il "morale centrale", cioè l'asse posto in senso trasversale su cui poggiava la tavola caduta che secondo la tesi societaria sarebbe stato schiodato dal lavoratore, fosse stato mancante al momento dell'incidente) ed anche le dichiarazioni rese in quella sede, confermate dal teste, oltre che indizi precisi (il pannello caduto non ostacolava affatto, secondo il Ctu, le opere di pavimentazione che il (...) stava eseguendo; i dichiaranti (...) le (...) riferirono agli ispettori che sovente gli addetti ai lavori utilizzavano il passaggio sull'apertura in cui cadde il (...) per i loro spostamenti nell'area di lavoro; assenza di lesioni alle braccia ed alle mani) convergono tutti sul fatto che si trattò di una caduta non dipesa da azione avventata del lavoratore e favorita, anzi, dalla mancanza riscontrata degli accorgimenti tecnici atti ad evitarla, tanto che la società si adeguò sollecitamente alle prescrizioni dettate con provvedimento del 18/11/98 dal Servizio di Prevenzione della USL (...) di Venezia.

D'altra parte si è già avuto modo di affermare (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) che "l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo."

Inoltre, è bene ricordare che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate

siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendo venga a trovarsi priva di base. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto che la ricorrente si era limitata a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti)." (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04)

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d'appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall'esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa disamina mosse col presente motivo di doglianza.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 429 cpc.

In particolare, si contesta il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria operato con la sentenza di primo grado confermata in appello e si sostiene, altresì, che il risarcimento del danno biologico e morale di cui trattasi, seppur occasionato nel corso di un rapporto lavorativo, non è credito di lavoro in senso stretto.

Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di statuire (art. 16 comma sesto della legge n. 412/1991).

Tra l'altro, già in precedenza si era affermato (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) che "nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile l'art. 2087 cc", essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Non va, invece, adottata alcuna statuizione nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 3000,00 per onorario e di € 41,00 per esborsi, nonché IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14997 del 07/07/2011

Svolgimento del processo

on ricorso notificato il 1° febbraio 2007, [OMISSIS] chiede la cassazione della sentenza depositata il 7 aprile 2006, con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le sue domande di condanna del datore di lavoro [OMISSIS] a risarcirgli il danno biologico per lire 131.700.000, in relazione all'infortunio occorsogli in data 4 marzo 1998 in cantiere, mentre era intento al disarmo di una pensilina.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto non provata l'assegnazione del ricorrente, aiuto carpentiere dipendente di [OMISSIS], al compito di disarmare una pensilina (che avrebbe comportato la predisposizione di una serie di misure di sicurezza in quanto questa era situata al terzo piano, dal quale il lavoratore era precipitato), quindi frutto di una sua imprevedibile iniziativa, come tale escludente la responsabilità del datore di lavoro.

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Col ricorso la sentenza viene censurata per violazione dell'art. 2087 c.c. e per vizio di motivazione, per non avere sufficientemente valorizzato l'esistenza di un obbligo di vigilanza del datore di lavoro, per non avere correttamente applicato il principio secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità unicamente nel caso di una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (oltre, da ultimo, Cass. 25 febbraio 2011 n. 4656) "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere

Nel caso in esame, accertato che l'aver svolto l'attività di disarmo di una pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione aveva costituito una iniziativa del [OMISSIS], non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi dalle parti di un'altra pensilina già disarmata e situata anch'essa in un piano elevato dell'edificio, ne hanno tratto la conseguenza che l'infortunio che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro.

Trattasi di enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l'infortunio (oltre le circostanze indicate, la

qualifica di aiuto carpentiere del dipendente, età e durata del suo rapporto di lavoro e quindi la sua esperienza professionale in materia, la possibile presenza in cantiere di altri dipendenti – dalla sentenza sembra di capire che il [OMISSIS] vi era stato lasciato solo, mentre il datore di lavoro e il carpentiere si erano allontanati) la possibile prevedibilità della deviazione del [OMISSIS] – avvenuta comunque sempre all'interno del tipo di lavoro cui era addetto – dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all'effettiva osservanza degli incarichi impartiti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Palermo, che si atterrà nella nuova valutazione dei fatti al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Palermo.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2011